



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 654-1/2023 P.U. ad istanza di [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato Elio Errichiello con studio in Napoli alla Via Tasso n. 169, coadiuvato dal Dottor Francesco Carfora nella qualità di Gestore della Crisi;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

dato atto che la ricorrente [REDACTED], con l'assistenza del Gestore della Crisi e del consulente legale, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII e che la domanda, come attestato dai professionisti, è completa della documentazione, richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed accompagnata dalla relazione del Gestore della crisi, contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

ritenuto ancora che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; in particolare la ricorrente, nel corso dell'udienza del 25 Gennaio 2024, specificava che il sovraindebitamento fu causato dall'aggravarsi delle condizioni di salute del marito, unico percettore di reddito, da lavoro autonomo, poi in seguito deceduto; tale sovraindebitamento fu spinto dalle esigenze di consentire alla famiglia di mantenere un ordinario stile di vita (il nucleo composto da quattro persone) e di consentire al figlio [REDACTED] di portare a termine gli studi universitari; lo stesso [REDACTED] oggi funzionario presso il Ministero dell'Istruzione, apporterà la finanza necessaria all'esecuzione del piano, essendosi accollato, per intero, il pagamento delle rate del piano,

sottoscrivendolo all'atto di deposito del ricorso in Tribunale; circostanza anche confermata in udienza dallo stesso [REDACTED]

preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 23 Febbraio 2024 e che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori medesimi in ordine alla convenienza ed alla fattibilità del piano; solo il Comune di Napoli ha fatto rilevare che non era stato considerato, nell'elenco dei debiti, quello dovuto a titolo di imu, pari ad euro 3.944; alla luce di tale rilievo il Gestore ha provveduto a rimodulare il piano di ammortamento delle rate sulla base di tale nuovo credito, sicché ha aggiunto un'ulteriore rata di Euro 700,00 in modo da corrispondere la differenza dovuta all'ente locale rispettando la percentuale di soddisfazione prevista nel piano stesso;

letta quindi la proposta di ristrutturazione nella sua versione così come rimodulata e letto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED] come sopra generalizzata

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 29 Aprile 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

U> 2.000/12 E. Feo  
Napoli 3/5/2024

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
Dott.ssa Elisabetta Garzo